

Comune di COPPARO
(Provincia di Ferrara)



L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA

VERBALE N. 1 del 20/12/2021

Oggetto: Parere sulla deliberazione della Consiglio Comunale n. 73 del 05/12/2021 avente per oggetto: "CONVENZIONE EX ART, 30 DEL TUEL FRA IL COMUNE DI COPPARO E IL COMUNE DI RIVA DEL PO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SETTORE TRIBUTI 01/01/2022 – 31/12/2024. APPROVAZIONE SCHEMA"

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di dicembre il Collegio dei Revisori, nominato con atto consigliere n. 76 del 29/11/2021 così costituito:

- Dott. Claudio Malavasi – Presidente
- Dott. Paolo Rebucci – Componente
- Dott.ssa Daniela Manicardi- Componente

Ricevuta in data 16/12/2021 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 05/12/2021 avente ad oggetto "CONVENZIONE EX ART, 30 DEL TUEL FRA IL COMUNE DI COPPARO E IL COMUNE DI RIVA DEL PO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SETTORE TRIBUTI 01/01/2022 – 31/12/2024. APPROVAZIONE SCHEMA";

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Visti

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto l'articolo 10, del D.P.R. del 465/1997;

Considerato

- l'articolo 42, comma 2, lett.c), del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Visti i pareri favorevoli in ordine sia alla regolarità tecnica che contabile espressi dai competenti Responsabili di settore;

Considerato che la gestione in forma associata del servizio tributi è finalizzata a consentire una razionalizzazione organizzativa, con conseguenti economie di costi;

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, e lo schema di convenzione tra i Comuni di Copparo e di Riva del Po per la gestione in forma associata del servizio tributi;

Considerato che al fine di verificare gli effetti sulle spese del personale di tale nuova modalità di gestione del servizio associato, per analogia, si richiama la Sezione autonomie che con la propria deliberazione 4/2021 del 13/4/2021 ricorda quali sono “i due limiti fondamentali che regolano l’associazionismo obbligatorio e non obbligatorio. **Il primo limite è costituito dal rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di personale** (art. 1, co. 229, della legge 208/2015); **il secondo concerne l’invarianza della spesa complessivamente considerata** (art. 14, comma 31-*quinquies* del d.l. n. 78/2010, per le unioni degli enti sotto i cinquemila abitanti; art. 32, comma 5 del TUEL, **per le unioni in generale**).

A questi vincoli specifici si aggiunge, in termini programmatici, **l’obbligo (sempre nel comma 5 da ultimo richiamato) di assicurare progressivi risparmi di spesa in materia di personale** che, per effetto dell’estensione alle associazioni “obbligatorie” della disciplina dell’art. 32 TUEL, come stabilito dal comma 28-*bis*, dell’art. 14, del d.l. n. 78/2010, vincola entrambe le tipologie di unioni.

Considero inoltre che per valutare tali nuove modalità di gestione dei servizi e le valutazioni dei loro effetti sul contenimento della spesa e la maggiore efficienza ed efficacia occorre fare riferimento alla deliberazione della Sezione Autonomie n. 20/2018 la quale richiama il fatto che “Le problematiche attinenti alla questione in oggetto erano già state affrontate per alcuni rilevanti aspetti da questa Sezione (in conformità ai principi espressi anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 22/2014) nella deliberazione n. 8/2011/SEZAUT, laddove si afferma che il **“presupposto che sta alla base della creazione di tale istituzione è quello secondo cui la gestione associata dei servizi propri dei singoli comuni, mediante il conferimento degli stessi ad una unione, è idonea a realizzare obiettivi di contenimento della spesa e di maggiore efficienza ed efficacia. Circostanza che induce a concludere che il contenimento dei costi del personale dei comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall’unione dei comuni”**. Nella stessa deliberazione si puntualizza che **“la quota parte della spesa di personale dell’unione, riferibile al comune che vi partecipa, deve essere imputata allo stesso comune ai fini del rispetto del limite di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni”**.”

Preso inoltre in considerazione anche il fatto che la Corte ha statuito che le verifiche relative alla qualità dei servizi devono essere rivolte a rilevare che sia garantito il mantenimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi all’utenza, le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, pur nel contesto che impone di assicurare la garanzia della sicurezza degli ambienti e delle persone.

Particolare attenzione dovrebbe, dunque, essere riservata a tale forma di controllo sulle nuove modalità di gestione dei servizi oggetto di internalizzazione che, anche nella fase precedente all’emergenza pandemica, non sembra aver trovato ottimale attivazione (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, avente ad oggetto “I controlli interni degli Enti locali, esercizio 2017, p. 36 e ss.), sebbene si tratti di una ineludibile valutazione che consente un raffronto tra i risultati validati dagli altri controlli con i risultati conseguiti, alla luce dell’effettiva soddisfazione del cittadino utente.

È stato evidenziato dalla Corte che le modalità di misurazione e di valutazione delle performance devono tenere conto del ricorso al “lavoro agile” che ha consentito di svolgere l’attività amministrativa nell’anno in corso, rappresentando, per molti mesi, la modalità “ordinaria” di espletamento dell’attività lavorativa (art. 87, d.l. n. 18/2020; art. 263, d.l. n. 34/2020). Analogamente, il controllo sulla qualità dei servizi dovrà intercettare, tempestivamente, attraverso una mappatura dei processi, le criticità che possono derivare dal recente superamento del paradigma classico del lavoro subordinato all’interno della P.A., in considerazione del fatto che, una volta terminata la crisi pandemica, potrà verificarsi un parziale

consolidamento dell'esperienza lavorativa da remoto, anche per i correlati benefici sul fronte dell'ecosostenibilità.

Tale evoluzione organizzativa, tuttavia, non può andare a detrimento della soddisfazione delle esigenze dei cittadini (c.d. customer satisfaction). A questo scopo, occorrerebbe verificare con attenzione l'appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità programmati, misurando la soddisfazione percepita dagli utenti ed effettuando indagini comparative, con il coinvolgimento attivo dei soggetti portatori di interessi

La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli Comuni e per conseguire condivisibili obiettivi di razionalizzazione della spesa e di una maggiore efficienza dei servizi (in tal senso, deliberazione n. 15/2020/SEZAUT).

Tutto ciò premesso, il Collegio procede alla valutazione del nuovo Servizio associato da tale analisi emerge che il nuovo servizio si occupa della gestione associata del Servizio Tributi ed in particolare sui due succitati parametri si rileva che:

a) personale: si individua il responsabile del Settore Tributi del Comune di Copparo quale nuovo responsabile del Servizio nonché l'assegnazione temporanea al servizio degli attuali dipendenti del Comune di Copparo del Servizio Tributi ed un dipendente del Comune di Riva del Po in distacco presso il Comune capofila di Copparo ciò determina all'Ente una riduzione dei costi del personale in quanto una quota degli 80.000 euro annui riconosciuti dall'Ente associato di Riva del po contengono una quota "virtuale" anche di rimborso di spese del personale;

b) miglioramento della qualità del servizio: l'aver previsto una integrazione delle competenze in un unico ufficio ed una spiccata specializzazione riteniamo garantisca il raggiungimento di maggior efficienza del servizio. Si deve però rilevare la carenza nella convenzione della presenza di indicatori utili ad ottenere un controllo di gestione del servizio funzionale al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 198 bis del Tuel e si invita pertanto l'Ente ad individuarli in sede di approvazione del PEG 2022/2024.

Tutto ciò premesso

ESPRIME,

parere favorevole, con le motivazioni di cui in premessa, alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 05/12/2021 avente ad oggetto "CONVENZIONE EX ART. 30 DEL TUEL FRA IL COMUNE DI COPPARO E IL COMUNE DI RIVA DEL PO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SETTORE TRIBUTI 01/01/2022 – 31/12/2024. APPROVAZIONE SCHEMA".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente dott. Claudio Malavasi
(F.to digitalmente)

Componente dott. Paolo Rebucci
(F.to digitalmente)

Componente dott.ssa Daniela Manicardi
(F.to digitalmente)